



CITTA' DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189

Via Cavour n. 18

Telefono 0382 – 995611 (centralino)

Mail – info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Pec – protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Sito Internet – www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

C.A.P. 27039

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di Százhalombatta (Ungheria)



Prot. n. 8797

ORDINANZA N. 20

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e degli orari di esercizi commerciali di generi alimentari – Proroga divieti e obblighi.

IL SINDACO

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;

- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzette Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;
- il Decreto del ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- l'art. 2, comma 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del D.L. n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e l'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito della Legge n. 35 del 22.05.2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 26.04.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza n. 547 del 17.05.2020 di Regione Lombardia, nonché le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive";
- il DPCM del 14 luglio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, anche se in presenza dei dovuti controlli, non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
- occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica;

VISTA la nota pervenuta dalla Prefettura di Pavia acquisita al protocollo comunale in data 29.05.2020 n. 5849, con la quale, a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi il 28 maggio 2020, si invitano le Amministrazioni locali a valutare l'adozione, in via sperimentale, di ordinanze nelle quale si dispone:

- Divieto per supermercati e negozi di alimentari di vendere bevande alcoliche per asporto dopo le ore 22,00;
- Divieto per bar, ristoranti e locali d'intrattenimento di vendere bevande alcoliche per asporto dopo la mezzanotte, con conseguente limitazione, fino all'orario di chiusura, della vendita di alcolici solo per consumazione al tavolo;
- Obbligo di chiusura al pubblico per tutti gli esercizi alle ore 2,00

RICHIAMATA l'ordinanza n. 15 del 29.05.2020, con la quale veniva disposto:

1. **di vietare** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività artigianali da asporto, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 22,00 alle ore 07,00. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;
2. **obbligo di chiusura** al pubblico di tutte le tipologie di pubblici esercizi alle ore 2,00;
3. **obbligo di chiusura** al pubblico di supermercati e negozi di generi alimentari alle ore 20.00;
4. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza sino a tutto il 31.05.2020

RICHIAMATA l'ordinanza n. 16 del 06.06.2020, con la quale veniva disposto:

1. **di vietare** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività artigianali da asporto, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 22,00 alle ore 07,00. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;
2. **obbligo di chiusura** al pubblico di tutte le tipologie di pubblici esercizi alle ore 2,00;
3. **obbligo di chiusura** al pubblico di supermercati e negozi di generi alimentari alle ore 20.00;
4. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza sino a tutto il 28.06.2020

CONSIDERATO il protrarsi dello stato di emergenza;

RITENUTO NECESSARIO adottare ulteriormente le misure indicate nel dispositivo delle predette ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, nel testo modifica dall'art. 8 comma 4 del D.L. n. 18/2017 convertito nella Legge n.48/2017, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza e che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

VISTI:

- il R.D. n. 773/1931;
- il R.D. n. 635/1940;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 287/1991;
- il D. Lgs. n. 114/1998;

ORDINA

1. **di vietare** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività artigianali da asporto, nonché tramite distributori automatici, dalle ore 22,00 alle ore 07,00. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;
2. **obbligo di chiusura** al pubblico di tutte le tipologie di pubblici esercizi alle ore 2,00;
3. **obbligo di chiusura** al pubblico di supermercati e negozi di generi alimentari alle ore 20,00;
4. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza **sino a tutto il 31.10.2020.**

AVVERTE

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00, così come previsto dall'art. 4, comma 1 del D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito in Legge n. 35 del 22.05.2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro sessanta giorni, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia trasmessa alle Forze dell'Ordine per il controllo della sua esecuzione

Dalla Residenza Comunale, li **6 AGO. 2020**



Per Il Sindaco
(il Vice sindaco Silvia Bellini)

P. 8797/20

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PUBBLICATO all' Albo Pretorio del Comune

dal 6.8.2020 al 31.10.2020

Sannazzaro De' B., li 6.8.2020

IL MESSO COMUNALE

Carlo Fogliani



c 509/20